

**Sentenza del Tribunale di Catania del 23/01/2019 (dep. il
04/02/2019) Procedimento n. 6351/17 R.G.N.R. mod. 21**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA

I Sezione Penale

**Il Tribunale di Catania – I Sezione Penale -in composizione
monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Eliana
Trapasso**

(...), ha pronunciato e pubblicato, (...), la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

D. G. A. (...)

G.C. (...)

**entrambi difesi di fiducia dall'Avvocato Ivan Ficicchia, del
foro di Catania**

N.S.P. (...)

**difeso di fiducia dall'Avvocato Davide Tutino, del foro di
Catania**

(...)

IMPUTATI

Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 481 C.p. perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, D.G.A. e G.C., quali committenti, N.S.P., geometra esercente servizio di pubblica necessità, depositavano presso il Genio Civile di Catania un perizia giurata dal predetto N.S.P., ideologicamente falsa, perché attestante la conformità dell'immobile ubicato in (...), nella Via (...), realizzato dai predetti D.G.A. e G.C., quali committenti, e dallo stesso Geom. N.S.P, quale direttore dei lavori, alla concessione edilizia n. 08, rilasciata dal Comune di (...) in data 4/06/2009, laddove, in realtà tale immobile veniva realizzato con difformità essenziali rispetto all'assentito, consistite in (...)
Reato commesso in Catania il 19/11/2013

MOTIVAZIONE

D.G.A., G.C. e N.S.P. venivano citati a giudizio con decreto di citazione del 19/9/18.
Venivano accusati del reato di cui agli artt. 81 c.p., n. 481 c.p. per avere, nelle rispettive qualità, depositato presso il Genio Civile di Catania una perizia giurata ideologicamente falsa, attestante la conformità di un immobile alla relativa concessione edilizia mentre erano state realizzate delle difformità concernenti il piano cantinato, il piano terra, il solaio a copertura del piano terra, il locale sottotetto e la scala esterna.
Il reato era commesso in Catania il 19/11/2013.
All'odierna udienza veniva dichiarata l'assenza dei primi due imputati, mentre N.S.P. era presente.
La parte offesa Comune di Catania, nonostante la regolare citazione, non era presente.
I difensori domandarono, per gli assistiti incensurati, considerata la pena edittale di cui all'art. 481 c.p., l'applicazione della disciplina di cui all'art. 131 bis c.p.
Rappresentavano la non gravità del fatto.
Il P.M esprimeva parere favorevole.
Il giudice riteneva il reato di non particolare allarme sociale e non ricavava conseguenze dannose a carico della parte offesa.
Pertanto giudicava di poter valutare il fatto come particolarmente tenue.

P.Q.M.

Visti gli artt. 129 e 530 c.p.p. e 131 bis c.p., dichiara n.d.p. nei confronti di D.G.A., G.C. e N.S.P., in ordine al reato ascritto loro per essere sussistente la condizione di non punibilità del fatto di particolare tenuità.
Catania, 23/1/19

IL GIUDICE
DOTT.SSA ELIANA TRAPASSO